



Proposta Ufficio Autorizzazioni, Concessioni e Trasporti eccezionali n. 3255/2024
Ordinanza n. **281** del **24/10/2024**

**Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO INVERNALE DEI VEICOLI
TRANSITANTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI**

IL DIRIGENTE TECNICO

- Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico lungo le strade provinciali;
- Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;
- Visto l'articolo 6, comma 4, lett. e) (ovvero art. 7, comma 1, lett. a)), del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", come modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 29/07/2010 n. 120;
- Vista la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2013.

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal **15 novembre** al **15 aprile** di ogni anno, transitano sulla intera rete viaria di competenza di questo Ente (elencata in allegato) devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza del verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo, su tutta la rete stradale di competenza provinciale, i ciclomotori a due ruote, i motocicli e i velocipedi possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/05/2011 (modificato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23/02/2023), "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2". Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119, ÖNORM V5117-2021, ÖNORM V5121-2021, per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13/03/2002 "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1". Salvo quanto possa essere introdotto con ulteriori

modifiche o integrazioni alla normativa vigente.

I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 ed N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22/10/1971 del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione civile.

Il presente provvedimento con validità permanente è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'allegato B della Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2013.



Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo D.lgs.

La presente Ordinanza viene trasmessa ai Comuni della Provincia di Novara e resa nota al pubblico con idonea pubblicità mediante organi di informazione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR del Piemonte, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. 285/1992.

IL DIRIGENTE TECNICO
(RAVARELLI ALBERTO)
sottoscritto con firma digitale



ALLEGATO: Elenco delle strade di competenza della Provincia di Novara, sulle quali vige la presente ordinanza:

S.P.	n°	DENOMINAZIONE STRADE	S.P.	n°	DENOMINAZIONE STRADE
S.P.	2	NOVARA - CAMERI	S.P.	45	CREMOSINA (DELLA)
S.P.	3/A	PERNATE - ROMENTINO	S.P.	46	OCCIDENTALE DEL LAGO D'ORTA
S.P.	4	OVESTICINO - 1°, 2°, 3°, 4° Tronco	S.P.	47	POGNO - ALZO
S.P.	4/A	AEROPORTO DI CAMERI (DELL')	S.P.	47/A	RACCORDO DI BERZONNO
S.P.	5	SOZZAGO (DI)	S.P.	48	LAGNA - PELLA
S.P.	5/A	DIRAMAZIONE DI TRECATE	S.P.	48/A	DIRAMAZIONE PELLA - ALZO
S.P.	6	TRASVERSALE DEL BASSO NOVARESE - 1°, 2°, 3°, 4° Tr.	S.P.	49	MADONNA DEL SASSO (DELLA)
S.P.	7	TERDOBBIATE - TORNACO	S.P.	76	GARBAGNA - TERDOBBIATE
S.P.	8	VESPOLATE - TORNACO	S.P.	77	BORGOLAVEZZARO - CILAVEGNA
S.P.	8/A	DIRAMAZIONE DI TERDOBBIATE	S.P.	78	VESPOLATE - ROBBIO LOMELLINA
S.P.	9	GRANOZZO (DI)	S.P.	79	VINZAGLIO - PALESTRO
S.P.	9/A	DIRAMAZIONE DI MONTICELLO	S.P.	80	CASALVOLONE - VILLATA
S.P.	10	CAMERIANO - CASALINO - VINZAGLIO	S.P.	81	MANDELLO VITTA - CASALEGGIO
S.P.	11/B	BIANDRATE (DI)	S.P.	82	MANDELLO VITTA - LANDIONA
S.P.	12	CASALEGGIO - VICOLUNGO	S.P.	83	CALTIGNAGA - CAMERI
S.P.	13	GRIGNASCO (DI)	S.P.	84	BORGOMANERO - BOGOGNO
S.P.	14	CASTELLAZZO (DI)	S.P.	85	VERGANO - GARGALLO
S.P.	14/A	DIRAMAZIONE CASTELLAZZO - CASALEGGIO	S.P.	86	BRIGA - GOZZANO
S.P.	15	FARA - BORGOVERCELLI	S.P.	87	VACCIAGO - CAVE DI CORCONIO - S.S. 229
S.P.	15/A	VICOLUNGO - LANDIONA	S.P.	89	OLEGGIO CASTELLO - COMIGNAGO
S.P.	15/B	BIANDRATE - RECETTO	S.P.	96	BORGOLAVEZZARO - TORNACO
S.P.	15/C	BIANDRATE - SAN NAZZARO SESIA	S.P.	97	MERCADANTE (DI)
S.P.	16	EST SESIA	S.P.	98	OLENGO - GARBAGNA - TERDOBBIATE
S.P.	17	TICINO - OLEGGIO - PROH	S.P.	99	OLENGO - TRECATE
S.P.	18	MARANO - MEZZOMERICO - SUNO - CRESSA	S.P.	100	AGNELLENGO (DI)
S.P.	18/A	MEZZOMERICO - OLEGGIO	S.P.	101	MORGHENGO (DI)
S.P.	19	CASTELLETTO DI MOMO - OLEGGIO CASTELLO	S.P.	102	BELLINZAGO - SOLOGNO
S.P.	19/A	VAPRIO D'AGOGNA (DI)	S.P.	103	PONZANA (DI)
S.P.	20	AGNELLENGO - BARENGO - FARA	S.P.	104	CASALBELTRAME (DI)
S.P.	21	SOLAROLO - BARENGO - BORGOMANERO	S.P.	105	VAPRIO D'AGOGNA - MEZZOMERICO
S.P.	21/A	CAVAGLIETTO (DI)	S.P.	106	GHEMME - CARPIGNANO SESIA
S.P.	22	GHEMME - CAVAGLIO - SUNO	S.P.	107	ROMAGNANO SESIA (DI)
S.P.	23	FONTANETO - CRESSA - DIVIGNANO - S.S. 32	S.P.	109	MAGGIATE (DI)
S.P.	24	AGRATE CONTURBIA - COMIGNAGO	S.P.	110	MONTRIGIASCO (DI)
S.P.	26	POMBIA (DI)	S.P.	111	INVORIO - BOLZANO NOVARESE
S.P.	28	BORGO TICINO - CASTELLETTO TICINO	S.P.	114	CARCEGNA (DI)
S.P.	29	POMBIA - CASTELLETTO TICINO - S.S. 33	S.P.	121	BORGOLAVEZZARO (DI)
S.P.	30	COMIGNAGO (DI)	S.P.	122	FONTANETO (DI)
S.P.	31	BORGOMANERO - PRATO SESIA	S.P.	123	BUGNATE (DI)
S.P.	31/A	MAGGIORA - S.S. 142	S.P.	124	DAGNENTE (DI)
S.P.	31/B	BOCA - S.S. 142	S.P.	126	COIROMONTE (DI)
S.P.	31/C	CAVALLIRIO - S.S. 142	S.P.	127	PETTENASCO (DI)
S.P.	32	BOCA - GRIGNASCO	S.P.	148	OLEGGIO - CASTELNOVATE - POMBIA
S.P.	33	GOZZANO - OLEGGIO CASTELLO	S.P.	154	SILLAVENGO (DI)
S.P.	33/A	BRIGA (DI)	S.P.	155	BORGOLAVEZZARO - NICORVO
S.P.	34	ALTO VERGANTE (DELL')	S.P.	156	CRESSA (DI)
S.P.	35	ARONA - SAN CARLO - GHEVIO	S.P.	157	MAGGIATE BIS (DI)
S.P.	36	MEINA - PISANO - COLAZZA	S.P.	158	ARMENO - COIROMONTE
S.P.	36/A	CORCIAGO (DI)	S.P.	159	MONTRIGIASCO - OLEGGIO CASTELLO
S.P.	37	LESA - MASSINO V.	S.P.	164	MONTE SAN GIULIO (DI)
S.P.	39	DUE RIVIERE (DELLE)	S.P.	165	VINTEBBIO (DI)
S.P.	41	MOTTARONE (DEL)	S.P.	166	CASTELCONTURBIA - S.S. 32
S.P.	42	ARMENO - OMEGNA	S.P.	167	BORGOMANERO - GOZZANO
S.P.	43	MIASINO - AMENO - BOLZANO N.	S.P.	168	VARALLO POMBIA (DI)
S.P.	43/A	VACCIAGO (DI)	S.P.	169	VERUNO (DI)
S.P.	44	GARGALLO E SORISO (DI)	S.P.	299	VALSESIA (DELLA) tratto interno a Romagnano Sesia e Prato S.

